



VERBALE N. 1-1VGL

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Promozione delle filiere e biodiversità agraria
Ufficio Promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2021/2115)

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027
(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)

Bando 1683 per l'attivazione dell'intervento
SRG09 "Cooperazione per azione di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori
agricolo, forestale e agroalimentare"

Art. 77 del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

Avviso pubblico approvato con Determinazione n. DPD019/155 del 31.10.2023 modificato con
Determinazione n. DPD019/123 del 30/05/2024 e n. DPD019/88 del 08/05/2025

RIESAME ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITÀ'

I sottoscritti Luciano Santoferrara e Panfilo Marrollo sono stati incaricati a seguito di riunione del gruppo di lavoro in data 05/08/2025, di procedere alla richiesta di riesame della procedura di ammissibilità di cui alla domanda di sostegno riportata nel successivo quadro A.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE): **OMISSIS** PARTITA IVA: 02066890670

Ragione Sociale: **OMISSIS** (CAPOFILA) sede legale: VIA ENZO
FERRARI, 1 - MONTORIO AL VOMANO (TE)

PEC: alessio-rossi84@pec.it

Rappresentante Legale (Cognome e Nome):

C.F.

Indirizzo legale rappresentante: .

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
--

Domanda di sostegno (numero in chiaro) n. 54830059389

Preliminarmente i sottoscritti dichiarano, in merito al procedimento di che trattasi:

- la insussistenza di interessi finanziari e di conflitti di interesse
- di prendere atto dell'istruttoria di ricevibilità svolta dagli incaricati riportati nel seguente quadro B.

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DLL CONTROLLO
--

Il Dirigente del Servizio DPD019 è il Dr Carlo Maggitti

Il Responsabile delle attività istruttorie è il Dr Tommaso Visco, responsabile dell'Ufficio Promozione delle

Filiere in Ambito Sviluppo Rurale i Programmi OP

Tecnici che hanno effettuato le verifiche istruttorie: Luigi De Gregorio e Enrico D'Amario

Nota di comunicazione alla ditta dell'avvio del Procedimento istruttorio: RA 221805/25 del 28/05/2025

VISTI:

- La nota di comunicazione di esclusione per inammissibilità: Prot. n. ra 0305900/25 del 22/07/2025 con le motivazioni riportate nell'allegato verbale di Istruttoria di Ammissibilità in data 22/07/2025 (verbale n. I/GL);
- La richiesta di riesame da parte della Ditta pervenuta con nota PEC Protocollo n. RA 0312621/25 _del 28/07/2025.
- Nota di comunicazione dell'avvio del Procedimento istruttorio del riesame: RA 0332554/25 del 11/08/2025

Ciò premesso

si procede al riesame di verifica della ammissibilità sulla scorta della citata documentazione.

La domanda di sostegno n° 54830059389 è stata ritenuta inammissibile in sede di esame istruttorio, in quanto mancante del seguente documento: verbale del consiglio di Amministrazione dell'Associazione PEFC- Italia di approvazione del progetto, di autorizzazione per il rappresentante legale alla sottoscrizione del mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila per la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nonché di assicurazione in merito alla necessaria copertura. Pertanto, ai sensi del paragrafo 13.2.2 dell'avviso, in caso di mancata o incompleta documentazione di cui all'art. 13.2 lettera g, la domanda è da ritenersi inammissibile.

Istanza di riesame- La Ditta, nella propria richiesta di riesame prot. n. ra/0312621/25 del 28/07/2025) evidenzia che:

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Associazione PEFC Italia, in caso di urgenza, il Presidente può assumere deliberazioni su materie riservate al Consiglio di Amministrazione, con obbligo di successiva ratifica.

"In caso di urgenza il Presidente può assumere deliberazioni su materie riservate al Consiglio di amministrazione con obbligo di sottoporle a ratifica nella successiva adunanza di quest'ultimo. " Cfr statuto allegato

In data 15 maggio 2025, il Presidente Marco Bussone, legale rappresentante dell'Associazione, ha sottoscritto il mandato collettivo speciale con rappresentanza a favore del Capofila, avvalendosi di tale prerogativa, considerata l'imminente scadenza per la presentazione delle domande.

3. La relativa delibera è stata formalmente ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 giugno 2025, come da verbale allegato alla presente.

In tale verbale si attesta che:

- il CdA ha ratificato l'adesione al progetto "FORESTHUB " e ha ratificato la sottoscrizione del mandato collettivo con rappresentanza al Capofila;
- ha dato assicurazione sulla copertura finanziaria per le eventuali azioni non finanziate dal bando, ma connesse alla proposta.

A) Verifiche effettuate:

Controllo della documentazione allegata alla domanda di sostegno, con particolare riferimento al verbale dell'incontro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione PEFC-ITALIA del 03/10/2023, nel quale si fa riferimento all'elezione di Marco Bussone come Presidente del PEFC ITALIA, nonché della documentazione allegata all'istanza di riesame. È stato valutato lo statuto dell'Associazione e in particolare l'art. 20 comma 4). Inoltre è stato verificato il verbale dell'incontro on-line del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione PEFC ITALIA del 03/06/2025, nel quale, al punto h si attesta che:

il CdA ha ratificato l'adesione al progetto "FORESTHUB " e ha ratificato la sottoscrizione del mandato collettivo con rappresentanza al Capofila; ha dato assicurazione sulla copertura finanziaria per le eventuali azioni non finanziate dal bando, già connesse alla proposta.

B) Analisi delle richieste:

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la documentazione prodotta non permette il riesame positivo dell'inammissibilità per le seguenti motivazioni:

- L'inoltro della domanda di sostegno priva di un documento obbligatorio, richiamato all'Art-13.2 lettera g, comporta l'inammissibilità della stessa.

Il bando richiede tale documentazione e non prevede eccezioni o deroghe.

Quanto argomentato in caso di riesame, ossia il verificarsi di condizioni particolari che hanno portato il Presidente a non richiedere la riunione di un Consiglio di amministrazione, non permette di condurre ad altre soluzioni.

Rilevando che tale condizione poteva comunque essere argomentata alla presentazione dell'istanza, si sottolinea che lo statuto dell'Associazione PEFC Italia (articolo 20) prevede una possibilità di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione di atti assunti dal Presidente, al verificarsi di particolari condizioni (urgenza), ma non assume tale possibilità di decisione monocratica ad ordinarietà.

Tale condizione di urgenza era acclamabile al momento della presentazione della domanda di sostegno e poteva quindi essere comunicata. Nel merito dell'urgenza, in aggiunta, si rileva che il bando, approvato con determina n. DPD019/155 del 31.10.2023 e modificato con Determinazione n. DPDOI 9/123 del 30.05.2024, ha previsto l'apertura su portale SIAN per l'inserimento delle domande di sostegno dal 18/09/2024 al 16/12/2024; tale termine ha subito diverse proroghe (determinazioni DPD019/344 del 04/12/2024, DPD019/25 del 07/02/2025 e infine DPD019/44 del 11/03/2025) con le quali

è stato fissato come termine ultimo di scadenza il 20/05/2025. Questo termine ampio di apertura del Bando (circa 8 mesi) rende assai poco plausibili motivi di urgenza a giustificazione di inadempimenti formali per l'adesione allo stesso.

- In caso di mancata o incompleta documentazione di cui all'art. 13.2 lettera g, la domanda è da ritenersi inammissibile;

Valutazione dell'istanza di riesame

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, si rileva che le controdeduzioni presentate da **OMISSISS** sono finalizzate ad integrare la documentazione mancante, delibera del consiglio di amministrazione, fornendo elementi giustificativi ai fini della valutazione. Al riguardo il par. 13.2, c. 2 dell'Avviso è univoco: la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno. Per questo motivo, non è applicabile il principio del soccorso istruttorio, richiamando quanto affermato dal Consiglio di Stato "le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio" (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698).

Il principio del "soccorso istruttorio" è infatti inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dalla lex specialis ~~(specie~~ se si è in presenza di una clausola univoca). Diversamente, l'integrazione si risolverebbe in ~~un~~ineffettivo vulnus del principio di parità di trattamento (ved. par. 5.11 delle Disposizioni Attuative, del CSR).

Per quanto esaminato le integrazioni fornite non sono accoglibili.

Esito del riesame

Il progetto presentato dal capofila **OMISSISS** non risulta conforme ai requisiti previsti dal bando SRG09 e dalla normativa di riferimento per mancanza di un documento essenziale in fase di presentazione della domanda di sostegno. Si confermano le risultanze del verbale istruttorio n. I/GL. del 22/07/2025

Pescara, li 21/08/2025

Incaricati dell'Istruttoria

Luciano Santoferrara

Panfilo Marrollo

